N. 76/2022 R.G.T.
N. 1920/2020 R.G.N.R.

TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA
SEZIONE PENALE
In composizione monocratica
ORDINANZA

Il Giudice, Dott. Vincenzo Telaro,

letti gli atti e la memoria depositata all'udienza del 26.09.2025 e reiterata in quella del 12.10.2026 nell'ambito del procedimento penale emarginato dal responsabile civile, con la quale richiede l'esclusione dal processo, per i motivi già esposti in precedenza e, in particolare, in sede di apertura del dibattimento innanzi al Giudice Salvatore Pugliese, al tempo rigettatati allo stato degli atti;

sentite le parti;

rilevato che in data odierna è mutato il decidente nella persona di questo Giudice e che, pertanto, risulta possibile rivalutare la possibilità di escludere d'ufficio il responsabile civile ai sensi dell'art. 87 c.p.p.;

rilevato che il responsabile civile si è costituito in giudizio dopo essere stato citato su richiesta delle parti civili C C e C T , in virtù del contratto di assicurazione obbligatoria ai sensi degli artt. 1 ss. D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e delle altre speciali leggi in materia, stipulato tra B G (imputato) e la Società l (polizza n.) R.C.);

rilevato che, ai sensi degli artt. 83 c.p.p. e 185 c.p.., può qualificarsi responsabile civile – e, quindi, legittimato passivo – soltanto colui il quale per legge debba rispondere del fatto altrui, non risultando sufficiente in tal senso un mero titolo contrattuale;

rilevato che la Corte Costituzionale, nella Sentenza n. 112/1998, ha riconosciuto la possibilità che possa essere citato come responsabile civile l'istituto assicurativo in tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in ragione della peculiare disciplina prevista in materia – al tempo artt. 18 e 23, l. 24 dicembre 1969, n. 990, oggi sancita con identico contenuto sostanziale all'art. 144, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – nella quale è sancita, da un lato, la possibilità del danneggiato di esercitare direttamente l'azione verso l'assicuratore e, dall'altro, la necessità che venga chiamato in giudizio sia l'assicuratore che il danneggiante;

rilevato che tale qualificazione dell'assicuratore come responsabile civile nel processo penale è stata anche riconosciuta nella Sentenza n. 159/2022 della Corte costituzionale in tema di assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 12, co. 8, della l. 11 febbraio 1992, n. 157, "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*", stante la previsione, all'art. 12, co. 10, della medesima legge di un'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'istituto assicurativo;

rilevato che nella medesima Sentenza n. 159/2022 la Consulta ha affermato che "*È ben vero che – come in precedenza ricordato – nella sentenza n. 112 del 1998 questa Corte ha evocato, tanto l'azione diretta del danneggiato contro l'assicuratore, quanto il litisconsorzio necessario di assicuratore e responsabile del danno nel giudizio promosso contro il primo come elementi che caratterizzano la*

posizione dell'assicuratore della responsabilità civile automobilistica; il che consente, in particolare, di inquadrarla nella figura del responsabile civile, quale delineata dall'art. 185, secondo comma, cod. pen. Di là, peraltro, da tale passaggio argomentativo, è giocoforza riconoscere che il solo elemento realmente indispensabile affinché l'assicuratore del danneggiante possa essere qualificato come responsabile civile è la previsione normativa – nella specie riscontrabile – dell'azione diretta del danneggiato: previsione a fronte della quale, nel caso in cui il fatto illecito dell'assicurato integri un'ipotesi di reato, ***l'assicuratore deve considerarsi obbligato verso la vittima, in virtù di una disposizione della legge civile,*** *a risarcire i danni causati dal reato in solido con l'imputato, conformemente allo schema delineato dal codice penale. Il che, peraltro, è già desumibile, a contrario, dalla sentenza n. 34 del 2018 di questa Corte, che [...] ha ritenuto dirimente proprio (e soltanto) la mancata previsione dell'azione diretta, al fine di escludere che l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile del notaio possa essere inquadrata nel paradigma dell'art. 185, secondo comma, cod. pen."*

rilevato che in tema di assicurazione obbligatoria per i danni derivanti dagli infortuni sui luoghi di lavoro non è prevista analoga azione diretta del danneggiato verso l'istituto assicurativo e che, pertanto, soltanto l'assicurato potrà eventualmente agire verso detto Istituto qualora sia chiamato a risarcire i danni subiti dal lavoratore infortunato, dovendosi applicare in tale settore l'ordinario regime di cui all'art. 1917 c.c.;

rilevato che quanto detto trova conforto nell'impostazione accolta dal vigente codice di procedura penale in base alla quale la partecipazione al processo penale di soggetti diversi rispetto a quelle necessari è permessa nei soli casi tassativamente previsti dalla legge, al fine di garantire una maggiore speditezza e ragionevole durata del processo;

ritenuto che, per le suesposte ragioni, la Società non può essere qualificata come responsabile civile nel processo penale e che, pertanto, stante la carenza di legittimazione passiva, la sua partecipazione al presente processo deve essere esclusa d'ufficio;

ritenuto che, in ogni caso, l'esclusione del responsabile civile avrebbe trovato fondamento anche nella previsione di cui all'art. 86, co. 2, c.p.p., in ragione del fatto che nel corso delle indagini e prima della citazione dell'ente assicurativo si è proceduto ad accertamento tecnico irripetibile sul cadavere della vittima da parte del Dott. , potenzialmente idoneo ad arrecare pregiudizio all'odierna Società ai sensi degli artt. 651 e 654 c.p.p.;

P.T.M.

Visti gli artt. 185 c.p. e 83, 84, 86, 87 c.p.p.,

esclude d'ufficio il responsabile civile Società e dispone procedersi oltre.

Messina, 12.10.2026

Il Giudice

Viaggio Felice

LETTA E DEPOSITATO IN UDIENZA

Messina 12 OTT. 2026

L'Assistente Giudiziario
dott.ssa Maria Manuela Tragno